

der lebzeitigen zur letztwilligen Verfügung, von dieser zurück zu Rechtsgeschäften unter Lebenden und dann wieder zum Erbrecht verlaufen“ (Ende des Fazits, 165). Dem Romanisten wird dies ein bloßes Meinen bleiben, ein zu rasch Dahingesagtes. Geradezu ins Galoppieren kommt das Buch (159) in seiner Erklärung, wie sich schließlich mit der Reformkonstitution Justinians C. 3,28,30 pr. (a. 528) die *actio ad implendam legitimam* herausgebildet hat.

Das Buch ging das Risiko ein, im Kursorischen zu bleiben, wenn auf Sachverhaltsrekonstruktionen und Deutungsprobleme nicht näher einzugehen war. Vielleicht erreicht die Schrift in der Intention der Schriftenreihe „Strukturwandel des Eigentums“ des „Sonderforschungsbereichs 294“ ihren Zweck, aber eben nur begrenzt auf diesen.

Linz

Markus Wimmer*)

Juli Frontini Opera Gromatica. Historisch-kritische Edition von Jens-Olaf Lindermann mit Erläuterungen von Eberhard Knobloch/Cosima Möller und mit lateinisch-deutscher Übersetzung. wbg Academic, Freiburg 2025. 377 S., ISBN 978-3-534-64090-4 und ISBN 978-3-354-64091-1 (Open access)

1. Nel solco tracciato dal precedente lavoro di redazione di una nuova edizione critica – corredata dalla traduzione in tedesco – dell’opera di Igino¹⁾, appare ora il volume dedicato all’opera gromatica Frontino²⁾. I tratti di continuità sono rilevanti ed evidenti e si sostanziano nella comune struttura di fondo dell’opera, dove l’edizione critica e la traduzione sono preceduti da saggi introduttivi; Jens-Olaf Lindermann continua così a dimostrare da un lato il suo interesse, dall’altro la sua capacità scientifica e organizzativa nello studio e nella ‘gestione’ di fonte complesse e stratificate come quelle gromatiche. Se, però, nel volume su Igino al lettore era offerto un unico, molto articolato, contributo filologico, la novità del volume su Frontino è rappresentata dalla numerosità dei saggi e, soprattutto, dalla pluralità delle loro prospettive. A quello di carattere filologico – sempre ad opera di Lindermann – se ne affiancano infatti altri due – rispettivamente di Eberhard Knobloch e di Cosima Möller – ai quali è esplicitamente delegata la funzione di commentari di storia della scienza e di storia del diritto, mettendo così in luce, con la loro stessa presenza, la profondità del testo frontiniano e, ancor di più, la necessità di affrontarne il contenuto, attraverso le differenti sensibilità degli Autori, che hanno contribuito alla realizzazione del volume.

2. La struttura dell’opera risulta articolata in cinque (macro) sezioni. La prima è composta dai tre commentari ai quali si è fatto sopra cenno. La seconda contiene la citazione dei *testimonia antiqua* che rinviano all’opera di Frontino, la *praefatio* all’edizione critica con l’indicazione dei codici manoscritti consultati, il *conspectus*

*) markus.wimmer@jku.at, Institut für Römisches Recht, Johannes Kepler Universität Linz, A-4040 Linz, Austria

¹⁾ J.-O. Lindermann (Hg.), Hygini liber gromaticus de limitibus constitutendis, Historisch-kritische Edition und Erläuterungen, Darmstadt 2022, anche in content.e-bookshelf.de/media/reading/L-18911017-3953394780.pdf; la precedente (2018) edizione, infatti, si limitava alla sola traduzione in tedesco.

²⁾ Disponibile anche in www.db-thueringen.de/servlets/MCRFileNodeServlet/dbt_derivate_00067225/978-3-534-64091-1_OA_PDF-A.pdf

delle note e delle abbreviazioni della letteratura utilizzata ed infine la raccolta del materiale testuale che si è deciso di escludere dall'edizione. Nella terza trova spazio il cuore del volume: il testo latino e la traduzione in tedesco. La quarta sezione riporta, a colori, la riproduzione dei foll. 79r–84v e 88r del manoscritto amploniano UB Erfurt, Dep. Erf., CA 4 362 conservato nella Biblioteca universitaria di Erfurt. La quinta ed ultima sezione accoglie, infine, un breve glossario dei termini tecnici latini, l'indice dei manoscritti consultati, la bibliografia e l'elenco delle immagini presenti nel volume.

3. Proprio per meglio cogliere le particolarità di questo articolato volume, mi sembra opportuno valorizzarne l'introduzione, dove lo stesso curatore fornisce al lettore le coordinate di base, che hanno contribuito ad orientare il suo lavoro. In questo senso, l'accento è posto innanzitutto da un lato sulla novità rappresentata dalla traduzione in tedesco dell'opera di Frontino e, dall'altro, sulla complessiva importanza degli 'Scripta Gromaticorum Latinorum' anche nel periodo tardoantico e medievale. Poiché le attività degli agrimensori non si limitavano, nell'antica Roma, alla fondazione delle colonie e alla suddivisione del terreno, ma investivano anche aspetti collegati alle liti sull'estensione dei terreni (attraverso la funzione loro attribuita di consulenti o di giudici nei relativi processi) è chiaro che la loro, più o meno marcata, attenzione nei confronti degli aspetti giuridici ha rappresentato una ragione non secondaria per la conservazione della loro testimonianza. Più in generale, poi, la complessa tradizione testuale degli scritti degli agrimensori non avrebbe comunque impedito che ai contenuti tecnici da quelli veicolati (dagli elementi di gestione del catasto a quelli topografici di descrizione del territorio) fosse attribuita la funzione di modello ancora ai tempi dei Merovingi e dei Carolingi. D'altra parte, gli strumenti tecnici impiegati dai *mensores* – primo fra tutti la *groma* ed i suoi successivi perfezionamenti, precursori grosso modo del teodolite – rimasero in uso per tutto il periodo intermedio. Se l'utilizzo pratico dei testi dei gromatici ha permesso la loro conservazione, ha però anche influenzato, in maniera decisiva, le modalità di trasmissione dell'opera di Frontino. Infatti, il ricorso ad essa come una sorta di prontuario ne ha determinato la commistione sia con quella di Agennio Urbico (sulle controversie giuridiche) sia con un estratto anonimo, erroneamente attribuito ad Agennio. In questo senso, lo studio alla base dell'edizione critica qui recensita (al pari di quella del 2022) ha permesso di ricondurre ad Igino una sezione del *Liber gromaticus* precedentemente attribuito per intero a Frontino e di rafforzare così la proposta di datazione che antepone il primo al secondo.

Sotto altro profilo, va ribadita la mancanza di corrispondenza tra Sesto Giulio Frontino, il *curator aquarum*, e il nostro Giulio Frontino (gromatico); tale erronea identificazione aveva, appunto, inciso – nelle precedenti edizioni dell'opera di quest'ultimo – sull'attribuzione di talune parti del 'Liber' a Frontino, anziché ad Igino; v. anche quanto espresso nella Praefatio (321s.). La riconsiderazione critica ha così condotto a un forte ridimensionamento dell'estensione di quella sezione dell'opera di Frontino che, dalle 19 pagine dell'edizione Teubner del 1913³⁾, è stata condensata nelle 9 di quella attuale. Vengono anche affrontati i temi dell'ipotesi (non accolta) di un secondo libro di Frontino e dei profili matematici emergenti dall'applicazione della tecnica della *cultellatio*.

³⁾ Corpus Agrimensorum Romanorum, rec. Carolus Thulin, apud B.G. Teubner, Lipsiae 1913.

Al termine dell'introduzione, il curatore dà conto dei due ulteriori commentari che (oltre a quello filologico, direttamente sotto la sua responsabilità) sono posti a corredo dell'edizione critica: come già anticipato (v. *supra*, § 1) il riferimento è, da un lato, a quello dedicato ad aspetti di storia della scienza e, dall'altro, a quello incentrato su una prospettiva giuridica. In particolare, egli evidenzia la novità della loro interrelazione all'interno della complessiva opera frontiniana, nel momento in cui pone attenzione alla cura dell'agrimensore sia nel fornire indicazioni per la corretta misurazione dei fondi (indipendentemente dall'irregolarità della loro forma o dalla differenza di quota alla quali erano magari poste le diverse zone che li componevano) sia nel valorizzarne il ruolo nelle controversie giudiziarie che li avrebbero potuti vedere coinvolti. In altre parole, l'unitarietà del discorso frontiniano assumerebbe rilievo ancora maggiore, attraverso il riconoscimento delle interconnessioni fra quegli aspetti, che l'opera qui recensita si propone di far risaltare, grazie anche alla (com)presenza di quei saggi.

In ogni caso, la traduzione in tedesco (con il testo latino a fronte) resta centrale nell'economia dell'intero volume, perché rappresenta – al pari di quella di Igino del 2022 (e del volume del 2018 che non presentava, però, l'edizione critica del testo latino) – lo sforzo comune dei coautori per raggiungere un equilibrio fra l'aderenza alla correttezza filologica del testo latino e la facilità di lettura e di comprensione della traduzione anche per un pubblico non necessariamente specialistico. A questo scopo, alle illustrazioni (talvolta inserite nel volume, talaltra indicate attraverso l'indicazione dei manoscritti di riferimento, ormai digitalizzati) si aggiunge anche un (a tratti anche eccessivamente) sintetico glossario dei termini tecnici. Seguono l'indice dei manoscritti consultati; quello *rerum* e *nominum*; quello contenente una selezione di taluni termini latini (e qui si pone il dubbio circa il criterio di quella scelta, in rapporto al già ricordato *index rerum*) ed infine un indice delle fonti, esclusa l'opera di Frontino. Chiudono poi il volume un indice bibliografico ed uno dei rinvii alle immagini.

4. La scelta di aver sin qui ripercorso, in misura relativamente dettagliata, i passaggi dell'introduzione al volume, consente di tratteggiare soltanto rapidamente il contenuto da un lato del commentario filologico (redatto da J.F. Lindermann, curatore dell'opera; § 5) e dall'altro di quello di storia della scienza (di E. Knobloch; § 6) per concentrarsi, invece (come, d'altra parte appare giustificato dal prevalente orientamento di questa Rivista e dalle competenze di chi scrive) sul commentario storico-giuridico (di C. Möller; § 7).

5. Confido, pertanto, che sia qui sufficiente descrivere l'articolazione interna del commentario filologico, incentrato sui seguenti temi: biografia e caratteristiche generali del materiale testuale frontiniano; questioni di genuinità del secondo libro di Frontino e, all'interno di quello, del frammento di Balbo; caratteristiche espressive e stilistiche; manoscritti; edizioni critiche precedenti. Si passano così ad esaminare i dettagli dell'edizione presente e, al di là dell'esame dei problemi sollevati da singoli frammenti, specifico (ed ampio) spazio è dedicato alle differenze rispetto all'edizione teubneriana (n. 3), dove il puntuale elenco delle diverse letture rispetto a quest'ultima è preceduto dall'esplicitazione del criterio fondamentale, rappresentato dall'affidamento – fin quando possibile – sui *testimonia* più antichi e, nella fattispecie, sul manoscritto A del *Codex Arcerianus*. Segue una sezione dedicata alla storia del termine *cultellatio* e del suo significato, inteso come particolare tecnica di rilevamento, che

permetteva il mantenimento dell'omogeneità delle misurazioni, pur in presenza di forti dislivelli di terreno o qualora si fossero dovuti scavare dei canali o delle gallerie nel sottosuolo. Termina il commentario un breve ma denso paragrafo sulle caratteristiche della traduzione in tedesco, rispetto al quale mi sembra opportuno presentare qualche spunto di riflessione in più, proprio in ragione della novità dell'operazione in riferimento all'opera di Frontino.

L'originalità consiste (come in precedenza accennato v. *supra*, § 3) nella presentazione della prima traduzione integrale in tedesco dell'intero materiale frontiniano, indipendentemente dal giudizio sul carattere genuino o spurio del testo tradotto: ecco allora la scelta di non espungere mai il testo in latino, ma di permettere al lettore di essere informato, circa gli inserimenti e le stratificazioni che quest'ultimo possa aver subito. D'altra parte, come per tutta la letteratura specialistica, anche per Frontino, si deve immaginare un pubblico ristretto, più interessato ai temi tecnici trattati che alla verifica dell'autorialità di quanto si intendeva apprendere; poiché, allora, anche i testi apocrifi potevano svolgere benissimo quella funzione di insegnamento, ecco spiegate le ragioni della continuità della loro tradizione.

Il gruppo di traduzione può vantare, ormai, un affiatamento della durata di sedici anni e le diverse competenze (filologiche; storiche e giuridiche) ivi rappresentate si sono trovate costantemente di fronte alla necessità di mediare tra la correttezza filologica del testo latino e la sua agevole comprensibilità nella lingua di traduzione, sperando ogni volta di compiere la corretta (spesso mediana) scelta fra quelle due diverse esigenze. Uno dei risultati di quella attenzione si riflette nella consapevolezza della impossibilità di immaginare una traduzione definitiva che, sebbene il problema non si presenti in maniera così urgente in rapporto a Frontino, riesca a riecheggiare anche lo stile dell'autore. Più concretamente, però, l'impegno dei traduttori si è concentrato sulla resa in tedesco dei termini tecnico-agrimensori latini, adottando il medesimo criterio della traduzione di Iginò del 2022; vale a dire: in caso di ritenuta intraducibilità del termine latino, lo si è lasciato invariato, in carattere corsivo, per permetterne l'immediata identificazione. Anche questa decisione è indice della forte continuità tra il precedente volume e quello ora recensito, di modo che la traduzione di stilemi o di espressioni standardizzate è rimasta inalterata nei due, tranne, ovviamente, laddove si fosse creduto di apportarvi dei miglioramenti *ex post*, ovvero il contesto differente non lo avesse imposto. Accedono, infine, alla traduzione alcuni strumenti integrativi: le spiegazioni, nelle quali si elencano le varietà di sfumature lessicali (con le relative traduzioni); talune (poche) note a piè di pagina del testo tedesco, dove si fa rinvio ai commentari (v. *supra*, § 4) per chiarire il senso di quanto tradotto ed – infine, ma non meno importanti – il glossario dei termini tecnici e gli indici delle fonti; accessori tutti che contribuiscono ad arricchire il lavoro di traduzione e, al contempo, lo completano.

6. All'ampio commentario filologico (di 168 pp.) fa quasi da contraltare quello di storia della scienza (di sole 6 pp.) che si avvale, però, pur nella sua brevità, delle illustrazioni dei manoscritti conservati nella Herzog-August-Bibliothek di Wolfenbüttel per rendere immediatamente intellegibili *ictu oculi* le descrizioni dei metodi di misurazione, altrimenti di non intuitiva comprensione. Ad indirizzare tuttavia l'attenzione del lettore, vale la precisazione iniziale, secondo la quale, in un testo finora attribuito a Frontino (ma che sarebbe preferibile ricondurre ad una non meglio individuabile

sezione dell'opera di Igino) sono indicati tre specifici metodi di misurazione (*rationes*): il tracciamento dei decumani e dei cardini; la misurazione 'a gradini' (*cultellandi ratio*); la tecnica degli angoli retti (*rektorum angulorum ratio*). Al di là, però, dei profili tecnici, l'accento è posto sulla centralità della concreta esperienza (*experimentum*) dell'agrimensore, in un'ottica che esalta il momento applicativo, inteso come capacità professionale dell'agrimensore di organizzare il territorio sulla base delle sue competenze.

E l'immagine plastica di quelle competenze è ben avvertibile, ancora oggi, nella regolarità della struttura che il tracciamento dei decumani e dei cardini ha impresso sul territorio, a partire dalla loro origine, segnata dall'orientamento ortogonale fra la direttrice est – ovest del *decumanus maximus* e quella nord – sud del *kardo maximus*, di modo che Frontino stesso la riteneva preferibile rispetto a tutte le altre modalità di organizzazione dello spazio. D'altra parte, la tensione unificante, indotta dall'obiettivo della regolarità geometrica della misurazione, presiede anche all'applicazione della tecnica della *cultellatio* che, nella sostanza, produce il risultato di rendere pianeggianti i terreni scoscesi, attraverso la proiezione di un triangolo i cui lati sono rappresentati dall'asta di misurazione posta in orizzontale rispetto al suolo in pendenza; dal filo a piombo che, da un'estremità di questa arriva a toccare il terreno ed, infine, dalla pendenza stessa del terreno. La ripetizione della procedura di misurazione (ed il conseguente utilizzo del teorema di Pitagora) rendeva così possibile la precisa misurazione del dislivello, indipendentemente dal grado della sua inclinazione.

La medesima tendenza alla razionalizzazione geometrica della misurazione è alla base anche della tecnica degli angoli retti. Quest'ultima, la cui invenzione si deve ad Erone di Alessandria (I sec. d.C.), consiste in sorta di riconduzione di un terreno di forma irregolare alla somma dell'estensione di figure geometriche poligonali, ricavate al suo interno (o alla loro proiezione, se costruite all'esterno di esso). Dopo aver così sommato l'estensione dei poligoni interni, sarebbero rimasti esclusi solamente dei 'ritagli' (posti ai margini esterni del terreno) la cui ampiezza sarebbe stata ricavata, per approssimazione, attraverso l'utilizzo di trapezi o triangoli. L'agrimensore dimostra di dominare, in conclusione, attraverso la *rektorum angulorum ratio* anche il territorio che, per conformazione naturale o per il decorso del tempo, sia molto distante da quell'ideale sistema ortogonale, originato dal tracciamento dei decumani e dei cardini. Il suo controllo (*potestas*) gli permette di razionalizzare la realtà, non senza però – ammonisce Frontino – la lungimiranza nella previsione degli effetti della sua condotta e la diligenza indispensabile per portare a termine le complesse operazioni di misurazione a lui affidate.

7. È giunto il momento di concentrarsi sul commentario giuridico all'opera di Frontino che, pur nella sostanziale aderenza alla sequenza argomentativa interna del testo gromatico, presenta una suddivisione in quattro sezioni: introduzione generale; tipologie di terreno (*agrorum qualitates*); *controversiae agrorum*; caratteristiche del testo, ordine cronologico e individuazione dei destinatari dell'opera. Nelle battute iniziali ci si limita ad aderire, *et pour cause*, alla ricostruzione dell'A. del commentario filologico, ribadendo la diversità tra quel Sesto Giulio Frontino degli 'Strategmata' e del 'De aquaeductu urbis Romae' e il Frontino gromatico del quale il volume si occupa. Tra le ragioni che, nel periodo rinascimentale, avrebbero potuto condurre alla sovrapposizione delle figure, viene data la prevalenza a quella conte-

nutistica: vale a dire, alla combinazione tra la presenza di informazioni pratiche con un impianto sistematico, nel quale le prime erano inserite. Da questo punto di vista, l'affinità funzionale che unisce la correttezza della misurazione del territorio alla gestione degli acquedotti appare evidentissima e pienamente sufficiente a giustificare quella motivazione. Il discorso, poi, vira (abbastanza repentinamente) sul problema dell'esistenza di un secondo libro, contenente taluni ampliamenti all'opera sull'arte agrimensoria, ascrivibile a Frontino; su questa ipotesi, sostenuta a suo tempo da C. Lachmann⁴⁾, ma già respinta da C. Thulin, si finisce per assumere la stessa posizione negativa che, da ultimo, era stata espressa dallo stesso J-O. Lindermann, nella sua duplice veste di curatore della traduzione e di autore del commentario filologico (v. *supra*, § 5) al quale espressamente si fa quindi rinvio.

Al di là, tuttavia, delle questioni di attribuzione autoriale, l'accento è posto sul 'tesoro sapienziale' / "Wissensschatz"⁵⁾ dell'*ars gromatica* e, specificamente sui modi della sua tradizione. In particolare, si sostiene che il primo strumento di comunicazione fosse l'oralità e la trasmissione diretta da docente a discente (un modello che non può non ricordare quello della giurisprudenza repubblicana⁶⁾) e che la scrittura servisse, in primo luogo, a permettere la conservazione di quanto appreso dalla *viva vox* dell'agrimensore 'maestro'. D'altra parte, il carattere specialistico di quei testi li avvicina quasi ad opere esoteriche, destinate cioè ad una cerchia di esperti, dove anche il profilo giuridico si dimostra dipendente dalla prospettiva tecnica, in un disegno che vede l'analisi giuridica non tanto subordinata, quanto funzionalizzata a quella dell'*ars*. Sulla base di queste considerazioni, troverebbe allora anche giustificazione la possibilità di una rielaborazione e di un riassetto (continuo) del materiale, dal momento che, più che all'integrità del dettato originale del testo, si sarebbe, invece, badato alla vantaggiosità del suo utilizzo. Si spiegherebbe così, per un verso il parallelismo fra gli schemi argomentativi del 'De limitibus' di Igino gromatico e di Frontino e, per l'altro, la facilità del riversamento di un testo anteriore di Frontino in uno successivo di Agennio con un effetto complessivo – per così dire – di personalizzazione della soggettività dell'autore.

Con queste premesse, si comprende come l'esame dell'opera di Frontino sia incentrata sull'analisi del testo nella continuità del suo svolgimento, mantenendo comunque la sequenza originale delle due sezioni, in cui è presentata: *Agrorum qualitates* e *Controversiae agrorum*. In entrambe, i profili giuridici si rivelano centrali: nella prima – verrebbe da dire – in un'accezione statica, innervata nella descrizione della tipologia dei fondi; nella seconda, con una valenza dinamica, intesa quale modo di classificare, un una griglia tecnico-gromatico, le contese che – in senso ampio – possono insorgere tra fondi limitrofi.

7.1. Così, nella rappresentazione frontiniana, il tipo di organizzazione territoriale diventa indice della natura giuridica del terreno: in sorta di rapporto biunivoco, che fa discendere dall'assetto complessivo dei fondi la loro caratterizzazione giuridica.

⁴⁾ Gromatici veteres, ex recensione Caroli Lachmanni, Berolini 1848.

⁵⁾ Di certo, il valore tecnico-pratico degli scritti frontiniani non può essere messo in discussione e le vicende legate alla loro tradizione (e commistione) ne testimoniano la rilevanza, ben al di là della possibilità dell'attribuzione di un carattere scientifico.

⁶⁾ V. per tutti F. Schulz, *Geschichte der römischen Rechtswissenschaft*, Weimar 1961, 67ss.

In questo senso, ferma restando la disposizione reciproca ortogonale dei fondi, l'*ager divisus* si distingue in quello disposto in centurie di lati uguali (dove la forma quadrata degli appezzamenti, deriva dalla divisione in segmenti uguali dei cardini e dei decumani) e quello in cui quei lati presentano misure differenti (ora nella lunghezza: *per strigas*; ora nella larghezza: *per scamnas*) formando così dei rettangoli con differenze più o meno accentuate nei lati. Alla *centuriatio* da un lato e alla *divisio per scamnas et strigas* corrispondono così il *dominium ex iure Quiritium* e la *possessio* che, a loro volta, si riflettono nella sottoposizione dei fondi all'imposizione fiscale: esenti i primi; colpiti da tributo i secondi. L'*adsignatio* in senso tecnico avrebbe dovuto allora essere limitata all'attribuzione in piena proprietà del terreno, individuato attraverso la *sortitio* all'interno dell'*ager centuriatus*: condizioni che potevano essere presenti tanto al momento della deduzione di una colonia romana, quanto in quello di una colonia latina, dato che l'elemento fondamentale era, appunto, il dominio quiritario, caratterizzato dal modo di trasferimento della *mancipatio*: *mancipatio locum habet inter cives Romanos et Latinos coloniarios Latinosque Iulianos eosque peregrinos, quibus commercium datum est* (tit. Ulp. 19,4). Eppure, a fronte di questa (teoricamente limpida) regolamentazione, Frontino dimostra la prevalenza dei suoi interessi tecnico-gromatici alla stretta osservanza di uno schema giuridico. Anche per il territorio *scamnatus* (e sul quale, quindi, non potrebbe esistere il *dominium*) egli non ha difficoltà ad impiegare l'espressione *ager adsignatus*, quasi che il dato fattuale dell'attribuzione del concreto godimento mettesse in secondo piano la natura giuridica ed il fondamento di quello stesso godimento. Questo atteggiamento pragmatico, d'altra parte, appare confermato dalla concretezza applicativa in ambito coloniaro, dove la commistione tra i due sistemi di organizzazione territoriale si presenta con una certa frequenza. Così, laddove, invece, si fosse prescelto il sistema della centuriazione anche nel caso della fondazione di colonia latina – per Sessa Aurunca (340–338 a.C.) – quella circostanza avrebbe dovuto essere valutata come chiaro segnale politico di collegamento organico con Roma; ai tempi di Frontino, tuttavia, il senso di quella connessione era sostanzialmente superato, tanto che, per lo stesso agrimensore, si era ridotto ad uno (sterile) *mos antiquus*. Nel secondo modello di organizzazione della struttura territoriale, il presupposto appare fondamentalmente ribaltato: all'*ager divisus* (*et adsignatus*) si contrappone, infatti, l'*ager per mensuram comprehensus*. Se la regolarità 'interna' del primo (evidenziata dalla costante ripetizione vuoi della figura del quadrato, vuoi del rettangolo) è la cifra della sua identità, il secondo, invece, appare caratterizzato soltanto da un'individuabilità esterna, vale a dire dalla descrizione grafica e dalla misurazione del suo perimetro. Di una suddivisione interna, in realtà, non vi sarebbe stato neppure bisogno, dato che il terreno era assegnato per intero alla comunità locale, che ne manteneva il godimento (corrispondendo però un tributo unitario a Roma) lasciando inalterati i confini stabiliti dai possessori indigeni.

Il terzo, ed ultimo, modello è quello praticamente indipendente dall'opera di misurazione umana: l'*ager arcifinius* è, infatti, definito solamente attraverso elementi naturali preesistenti (fiumi, fossi, montagne) che vengono utilizzati come coordinate geografiche per stabilirne tanto la posizione, quanto – di riflesso – l'estensione stessa. In questa circostanza, l'esperienza dell'agrimensore si rivela determinante sia nella selezione, sia nell'interpretazione di quei segni, fino ad arrivare da un lato

alla *antiqua observatio* e, dall'altro, alla considerazione anche di manufatti umani alla stregua di segni di confine. Ecco allora come anche le strade o taluni alberi (la cui particolare posizione poteva essere ricondotta a tale finalità) contribuiscono alla definizione di questa *qualitas agrorum*; a tale scopo, infine, può essere utilizzata anche la collocazione topografica di alcuni specifici fondi, rispetto all'unitarietà dell'*ager arcifinius*: in questo caso, infatti, la perizia tecnica dell'agrimensore riesce a comprendere come, proprio quella collocazione, sia indice del loro carattere di segno di confine, pur in rapporto ad una *qualitas agrorum* che – per definizione – dovrebbe esserne priva.

7.2. La struttura sistematica che presiede all'individuazione delle *qualitates agrorum* sovrintende anche a quella delle *controversiae agrorum* che, con una scelta non completamente condivisibile, vengono rese col termine tedesco “Rechtsstreitigkeiten”. In particolare, i dubbi maggiori si appuntano sulla fin troppo rigida proiezione⁷⁾ di una valenza giuridica, avanzata dall'A. del commentario, rispetto ad una prospettiva che resta sempre tecnico agrimensoria. Chiarendo il concetto, non si nega che molte delle *controversiae* – per come descritte in Frontino – possano avere un più o meno marcato collegamento col sistema delle *actiones* o, comunque, presentino elementi di fatto tali da permettere (potenzialmente) una loro tutela giuridica; non sembra tuttavia corretto ipotizzare una diretta traduzione delle une nelle altre, quasi a voler a tutti i costi costruire una corrispondenza biunivoca tra i due ambiti.

È pur vero, infatti, che la bipartizione tra *controversia de fine* e *controversia de loco* possa rappresentare una sorta di *summa divisio* ed è parimenti vero che da un lato che alla sua base vi sia la contrapposizione tra *finis* e *locus* e, dall'altra, su di essa si poggi l'ulteriore classificazione interna delle quindici *controversiae* elencate da Frontino. Proprio quest'ultima circostanza, tuttavia, dovrebbe mettere in guardia nei confronti del rischio di forzare una sistematica tecnica (elaborata probabilmente con una finalità didattico-espositiva, v. *infra*, § 7.6) entro la tipicità processuale del sistema delle *actiones*, che invece, non sembrerebbe tollerare una simile (inflessibile) sovrapposizione⁸⁾. Detto questo, si può anche prendere atto della distanza (concettuale, si ripete, più che fisico-materiale) che separa il *finis* dal *locus* e della creazione dell'articolata struttura che, da quella separazione, deriva. Si spiega così anche l'avvicinamento tra la *controversia de fine* e quelle *de rigore* e *de positione terminorum* da un lato e quelle che riguardano il *locus* e il *modus*, la *proprietas*, la *possessio* e l'*alluvio* dall'altro. Il discrimine si dimostra centrato – ed anche in questo caso ci si discosta dall'opinione che sembra emergere dalle parole dell'A. – non tanto sul criterio materiale del “konkretes Stück Land” o del “konkreter Grenzverlauf” quanto, invece, su un principio funzionale. Con la dovuta elasticità e la necessaria prudenza nell'applicazione, mi sembra che possa rispecchiarsi, nell'essenza di quella bipartizione, il nucleo della distinzione che la dottrina civilistica italiana⁹⁾ ha

⁷⁾ Verrebbe da dire, un'equivalenza, come il titolo del § 3.3: “Rechtsstreitigkeiten: *controversiae*” (199) sembrerebbe suggerire in maniera inequivoca.

⁸⁾ Come, peraltro, (implicitamente) sostenuto dalla stessa A. nel diverso contesto della mancata coincidenza tra elenco delle *controversiae* e struttura dell'editto del pretore (v. *infra*, in questo §).

⁹⁾ W. Bigiavi, Regolamento di confini e rivendica, *Rivista di diritto e procedura civile* I (1929) 244–274; Id., Il ‘regolamento di confini’ (vent'anni dopo), *Rivista trimestrale di diritto civile* (1951) 151ss.

individuato nella antinomia tra ‘conflitto tra fondi’ o ‘conflitto fra titoli’. È la natura della richiesta della parte (o delle parte, anche tenendo conto della precipua natura dell’*actio finium regundorum*, dove ciascuna di esse è contemporaneamente attore e convenuto) ad orientare nella scelta e nella concessione dell’azione, che più si adatta alla concreta situazione di fatto ed al loro *petitum*: la ricerca e la fissazione del confine tra i loro fondi, ovvero una pretesa reale, dove la contestazione della (attuale) linea di confine mascheri soltanto quella circa l’appartenenza di una porzione più o meno del fondo del vicino. Si comprende allora come nelle *controversiae* che Frontino riunisce nella ‘macrocategoria’ *de loco*, il ruolo dell’agrimensore sia relativamente limitato, nel senso della sua partecipazione al giudizio in qualità di consigliere o di esperto nelle tecniche di limitazione o di interprete degli elementi naturali, utilizzati come segni di distinzione tra fondi. In quei casi, infatti, la ricerca del confine non è al centro della divergenza tra le parti e la netta distinzione tra convenuto ed attore imporrà a quest’ultimo l’onere della prova per modificare la linea di confine, solo all’esito dell’accertamento della sua pretesa *in rem*, su una specifica porzione del terreno del vicino.

7.3. Di qui, allora, l’origine della ricerca del ruolo dell’agrimensore nel processo in cui sia richiesta la sua presenza. L’indagine si muove su due piani, attraverso la distinzione tra la funzione di “Schiedsrichter” da un lato e “Schiedsgutachter” dall’altro (200). Il primo è caratterizzato dalla posizione formale di *arbiter*, scelto dalle parti in un elenco di soggetti, dotati di specifiche competenze e investito principalmente di un compito di conciliazione e di composizione di interessi non necessariamente confliggenti; l’archetipo sarebbe allora costituito dai giudizi divisorii, dove né vi sarebbe una pretesa da accogliere, né un convenuto da condannare e, fra quelli, rientrerebbe a pieno titolo l’*actio finium regundorum*.

Se si può fondamentalmente condividere questa ricostruzione, appare però più discutibile una sorta di carenza di approfondimento, per cui si afferma *en passant* che quella disciplina avrebbe potuto anche – in talune circostanze – comportare il pagamento di una somma compensativa, “Ausgleichzahlung” (200). Seppure molto sinteticamente – vista la sede dove trovano spazio queste note – non sembra possibile, invece, descrivere l’applicazione di un simile meccanismo, senza almeno citare gli strumenti processuali che ne avrebbero permesso l’applicazione: l’*adiudicatio* con efficacia reale e la *condemnatio* pecuniaria. Pur senza entrare nei dettagli, sia qui sufficiente ricordare come dall’*adiudicatio* dipendesse il titolo dell’attribuzione della porzione di terreno che – dopo il ristabilimento del confine – fosse stata assegnata ad uno dei due vicini e come alla *condemnatio*, che avesse colpito quest’ultimo a favore dell’altro, fosse stato attribuito il compito di riequilibrare le posizioni delle parti, attraverso il versamento di una somma di denaro. Va da sé che entrambi i dispositivi venivano in essere quali *partes formulae* del processo *per concepta verba* e che la loro stessa compresenza (meglio, giustapposizione) permetteva all’azione di regolamento di confine di essere qualificata come *iudicium mixtum: tam in rem, quam in personam*.

Come alternativa alla procedura formulare, trova luogo anche un giudizio (*compromissum*), del quale le parti gestiscono direttamente ed esclusivamente l’intero svolgimento, a partire dalla scelta comune della persona cui affidare la decisione. La struttura stessa del meccanismo impedisce che si possa arrivare ad un’esecuzione

forzosa, nel caso in cui una delle parti non adempia spontaneamente a quanto stabilito dall'arbitro. Questo, però, non vuol dire che, di fronte al mancato rispetto del lodo, non vi fosse rimedio; anzi, la stessa modalità costitutiva del giudizio arbitrale (la promessa mediante *stipulatio* di attenersi alla decisione) fissava una somma di denaro, quale sanzione per la sua inottemperanza. Va da sé, che – in quest'ultima eventualità – l'accesso al giudizio civilistico rimaneva impregiudicato e seguiva il normale svolgimento, proprio dell'*actio ex stipulatu* (*condictio certi*) per l'ottenimento della *poena compromissi*¹⁰⁾. In conclusione, le due procedure – arbitrale e civilistica – viaggiano su binari paralleli ed indipendenti; con la precisazione in base alla quale il giudizio arbitrale può trasfondersi in uno civilistico e non viceversa. Il giudizio arbitrale (con la sua correlata disponibilità in capo alle parti) è attestato frequentemente dalle fonti quale strumento nel quale si poteva trasfondere una controversia sui confini con la relativa attribuzione, ad un agrimensore, dell'incarico di arbitro. Ecco, allora, a detta dell'A., la ragione dell'interesse della letteratura tecnica per il tema delle *controversiae agrorum* e la loro enumerazione; si spiegherebbe così anche la ragione dell'indipendenza di quella enumerazione sistematica, rispetto alla 'struttura' dell'editto del pretore; vale a dire: il suo impiego finalizzato all'esclusivo ambito tematico delle dispute sul confine. E, a tale proposito, proprio la limitazione dell'agrimensore a quell'esclusiva competenza porrebbe per l'A. (a differenza degli altri arbitri della procedura compromissoria) il problema della necessità della successiva verifica di quanto da lui stabilito da parte di un giudice del processo civile. A questo punto, si deve credere che si sia passati, però, dalla valutazione della sua figura quale "Schiedsrichter" a quella diversa di "Schiedsgutachter", di semplice esperto, cioè, incaricato di pronunciarsi su una questione di confine. Nello specifico, quel controllo avrebbe dovuto accertare se, quanto fissato dall'agrimensore, nella sua qualità di arbitro, fosse corrispondente alla decisione di un *vir bonus*, in ossequio al parere di Proculo¹¹⁾. Va comunque messo in evidenza come tutta la discussione del giurista fosse incentrata, non sulla valutazione del pronunciamento di un esperto, ma sulla ammissibilità che il contenuto della prestazione contrattuale fosse affidata ad un terzo¹²⁾ e che, quindi, il tema dell'emanazione di una *sententia* in un arbitrato le fosse sostanzialmente estraneo.

¹⁰⁾ M. Marrone, Sull'arbitrato privato nell'esperienza giuridica romana, ora online: https://sites.unipa.it/dipstdir/pub/marrone/arbitrato_privato.htm.

¹¹⁾ D. 17,2,76 (Proc. 5 epist.) ... *arbitratorum enim duo genera sunt, unum eiusmodi, ut sive aequum sit sive iniquum, parere debeamus (quod observatur, cum ex compromisso ad arbitrum itum est), alterum eiusmodi, ut ad boni viri arbitrium redegeat, etsi nominatim persona sit comprehensa, cuius arbitratu fiat* / "Infatti vi sono due generi di arbitraggi: uno di un genere per cui gli dobbiamo obbedire, vuoi che sia che sia iniquo (il che si osserva quando, in base ad un compromesso, si è andati davanti ad un arbitro), l'altro di un genere tale che si deve ricondurre alla valutazione di un uomo onesto, anche se sia espressamente indicato il nome della persona, in base alla valutazione della quale l'arbitraggio di fa", trad. it. S. Schipani (a cura di), Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae III, Milano 2007, 326.

¹²⁾ M. Kaser, Das römische Privatrecht I, München² 1971, 490. Potrebbe forse sembrare banale, ma andrebbe comunque tenuta ferma la distinzione tra arbitrato ed arbitraggio (indipendentemente dalla suddivisione di quest'ultimo in *arbitrium boni viri* o *arbitrium [merum]* di persona determinata) F. Gallo, La dottrina di Proculo e quella di Paolo in materia di arbitraggio, in: Studi in onore di Giuseppe Grosso III, Torino 1970, 479ss.

Al di là, però, della correttezza del ragionamento che fa coincidere il “bestimmter Untersuchungsgegenstand”¹³⁾ con la competenza del “Schiedsgutachter” sarebbe forse stato opportuno precisare meglio che – in ogni caso – l’intervento del giudice formulare non avrebbe avuto il ruolo di un giudice dell’“omologazione”, ma avrebbe invece risposto ad una precisa pretesa di colui che avesse messo dubitato dell’equità del pronunciamento del “Schiedsgutachter” (a differenza, appunto dell’*arbitrator* del *compromissum*) sotto forma della scorrettezza della decisione, ovvero della mala fede di colui che l’aveva emanata¹⁴⁾. Più direttamente connesso col tema della determinazione dei confini è invece un passo di Scevola¹⁵⁾ (non menzionato però dall’A.) nel quale il riferimento è inequivocabilmente al *compromissum* e la parte inadempiente è costretta a pagare la *poena*¹⁶⁾. Centrato, invece, si rivela il risalto dato agli ammonimenti di Agennio Urbico, quando metteva in rilievo la necessità che nell’agrimensore la conoscenza tecnica non fosse disgiunta dall’integrità morale.

7.4. Segue, poi, la disamina accurata delle singole *controversiae agrorum* secondo l’ordine nel quale vengono esposte nei §§ 6–20 dell’opera di Frontino e precisamente: *de positione terminorum* (§ 6); *de rigore* (§ 7); *de fine* (§ 8); *de loco* (§ 9); *de modo* (§ 10); *de proprietate* (§ 11); *de possessione* (§ 12); *de alluvione* (§ 13); *de iure territorii* (§ 14); *de subsecivis* (§ 15); *de locis publicis* (§ 16); *de locis relictis et extraculis* (§ 17); *de locis sacris et religiosis* (§ 18); *de aquae pluviae transitu* (§ 19); *de itineribus* (§ 20) a quelle si aggiunge il commento ad una *controversia* che si discosta dal denominatore comune rappresentato dal fondo e che ha ad oggetto i frutti degli alberi (fr. 1).

L’economia di questo lavoro non permette di ripercorrere puntualmente il commento alle singole *controversiae*, né sembra indispensabile guidare il lettore nel dettaglio di ciascuna di esse. Forse correndo però anche il rischio di una certa frammentarietà, non si può tuttavia omettere l’impossibilità di condividere pienamente la limitazione dell’ambito della *controversia de rigore* ai soli terreni caratterizzati dalla organizzazione *per scamnas et strigas* ed escludere invece i terreni centuria-

¹³⁾ 201.

¹⁴⁾ D. 17,2,79 (Paul. 4 quaest.) *Unde si Nervae arbitrium ita primum est, ut manifesta iniquitas eius appareat, corrigi potest per iudicium bonae fidei* / “Per cui se la valutazione di Nerva risulta talmente malfatta da rendere palese la sua iniquità, può essere corretta in virtù dell’azione di buona fede”, trad. it. Schipani (n. 11) 326s.

¹⁵⁾ D. 4,8,44 (Scaev. 2 dig.) *Inter Castellianum et Seium controversia de finibus orta est et arbiter electus est, ut arbitratu eius res terminetur: ipse sententiam dixit praesentibus partibus et terminos posuit: quaesitum est, an si ex parte Castelliani arbitro paritum non esset, poena ex compromisso commissa est. respondi, si arbitro paritum non esset in eo, quod utroque praesente arbitratum esset, poenam commissam* / “Fra Castelliano e Seio sorse una controversia sui confini e fu scelto un arbitro, affinché la controversia terminasse in base al suo giudizio arbitrale: quello alla presenza delle parti pronunciò la sentenza e di persona pose i confini. Si è posta la questione se, qualora da parte di Castelliano non si fosse obbedito all’arbitro, divenisse efficace la penale prevista nel compromesso. Risposi che, se non si fosse obbedito all’arbitro in ciò che egli non aveva pronunciato nel giudizio arbitrale essendo entrambi presenti, sarebbe divenuta efficace la penale”, trad. it. S. Schipani (a cura di), Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae I, Milano 2005, 377.

¹⁶⁾ Su questo caso ed altri esempi di procedura arbitrale, mi sia permesso il rinvio a M. Vinci, *Autonomia e complementarietà tra ius e ars gromaticae*, Agri centuriati 5 (2008) 9–20.

ti sulla base (soltanto) di un (presunto) assai rigido collegamento con la sequenza espositiva di Frontino nella descrizione delle *agrorum qualitates*. È piuttosto la contrapposizione tra *rigor* e *finis* che offre il miglior strumento per comprendere come quella distinzione nasca in un contesto tecnico-gromatico e non giuridico. In effetti, pare preferibile ritenere che sia la concretezza della differenza (e, di conseguenza, delle effettive modalità di accertamento) tra un confine rettilineo ed uno sinuoso a fondare quella ripartizione, tanto è vero che – sotto il profilo della loro ‘traduzione’ in un’*actio* del processo formulare – entrambe vengono sussunte nella *actio finium regundorum*. È poi certamente vero che il confine curvilineo sia caratteristico di quelle tipologie di terreni (in primis l’*ager arcifinius*) esclusi dal sistema ortogonale della centuriazione; è altrettanto vero, però, che non sia opportuno stabilire una necessaria (e rigida) biunivocità tra *qualitas agri* e *controversia* a lei (solo) applicabile.

Su altro versante (ed in maniera speculare) è invece apprezzabile la sensibilità che – a questo punto del commentario – induce a non proiettare la sistematica delle *controversiae* sulla tipicità delle *actiones*. Con questa accortezza, infatti, non vi sono ostacoli ad ammettere che anche una *controversia de modo* avesse potuto trasformarsi in una *actio finium regundorum*, quando fosse stata necessaria una nuova determinazione del confine; in questa eventualità, anche nel caso in cui uno degli assegnatari avesse voluto contestare l’estensione attuale della *sors*, rispetto a quella prevista nell’originario atto costitutivo dell’*adsignatio* (la *forma*), le parti (magari anche più di due) avrebbero potuto rivestire tutte contemporaneamente il ruolo di attore e di convenuto. Da questa situazione si distingue nettamente la situazione di fatto che, su un piano giuridico, avrebbe dato origine all’*actio de modo agri*¹⁷⁾, la quale avrebbe tutelato il compratore qualora, nel corso di un negozio trasferimento di proprietà di un fondo (anzitutto *mancipatio* traslativa, successivamente contratto di *emptio venditio*) il venditore avesse dolosamente indicato una estensione minore del terreno venduto, condannando quest’ultimo a pagare il doppio della differenza di valore tra l’estensione dichiarata e l’estensione reale. Nella *controversia de loco*, invece, non si fa questione di estensione del terreno, ma della sua concreta individuazione, in un territorio non organizzato secondo il modello della centuriazione, ma dove i confini sono rappresentati da elementi naturali (*ager arcifinius* v. *supra*, § 7.1). È chiaro che, in una *controversia* di tal genere, l’esperienza e la capacità tecnica dell’agrimensore assumano una rilevanza centrale, nel momento in cui si tratti di attribuire, ad esempio ad un torrente o ad un fosso, un precipuo valore di segno di confine.

7.5. Il ruolo svolto dall’agrimensore nelle “Rechtsstreitigkeiten” è individuato nelle due macrocategorie di consulente del giudice del processo civilistico o di arbitro nella procedura compromissoria. L’A. inoltre aderisce, in maniera condivisibile – addirittura riportandola testualmente – alla ricostruzione di Okko Behrends¹⁸⁾ quando sostiene come le *controversiae agrorum* offrano affidabili elementi di in-

¹⁷⁾ N. Donadio, L’*actio de modo agri* nel ricordo delle Pauli Sententiae, Index 28 (2000) 313-340

¹⁸⁾ O. Behrends, Bodenhoheit und privates Bodeneigentum im Grenzwesen Roms, in: idem/L. Capogrossi Colognesi (a cura di), Die römische Feldmeßkunst, Interdisziplinäre Beiträge zu ihrer Bedeutung für die Zivilisationsgeschichte Roms, Göttingen 1992, 247.

formazione in relazione alle questioni giuridiche, senza per questo voler loro attribuire – in ragione delle funzioni svolte dagli agrimensori – un'esclusiva (e, al contempo, limitata) applicazione tramite l'*actio finium regundorum*. Al contrario, le categorie delle *controversiae* offrono una prospettiva più generale e sono preordinate alla gestione dei conflitti sui terreni, in vista del loro migliore utilizzo e non in una mera ottica proprietaria. Se queste due modalità definiscono l'ambito di competenza dell'agrimensore, gli effetti si proiettano anche nel differente ruolo che l'*ars agrimensoria* può svolgere nel processo civile da un lato e nel *compromissum* dall'altro.

Il ruolo ausiliario che essa è chiamata a svolgere nel primo è reso evidente dalla necessità di dover ricorrere, nel corso dell'esperimento dell'*actio finium regundorum*, a strumenti tecnico-giuridici (*adiudicatio* costitutiva e *condemnatio* compensativa, v. *supra*, § 7.3) quando vi sia necessità di fissare un 'nuovo' confine rispetto al 'vecchio' che, ad esempio, non fosse stato possibile rinvenire o che non fosse più opportuno riprodurre; in ogni caso, è la natura stessa dello strumento processuale a presupporre competenze giuridiche (prima fra tutte: il rapporto tra azione di regolamento di confini da un lato e rivendicazione dall'altro) che ben oltrepassano la formazione tecnica dell'agrimensore.

Al contrario, nel caso in cui il *mentor* rivestiva il ruolo di *arbiter* in una procedura compromissoria, la rilevanza del suo intervento consisteva nella possibilità che il compito affidatogli non potesse trovare (completa) corrispondenza in una delle azioni tipizzate nell'editto del pretore. In quel caso, inoltre, la libertà operativa di cui poteva godere gli avrebbe permesso di adattare al meglio le richieste delle parti, sfruttando la duttilità concettuale che emerge dalla sistematica delle *controversiae*. Ecco, dunque, confermata l'ipotesi secondo la quale Frontino non avesse avuto alcuna intenzione di approntare un manuale tecnico, completo di riferimenti giuridici, ma soltanto di raccogliere unitariamente un insieme di suggerimenti di agevole consultazione.

7.6. Il commentario giuridico si chiude con una sezione che analizza le caratteristiche (strutturali e formali) del testo; cerca di individuarne la cronologia ed, infine, si interroga sui destinatari dell'opera di Frontino. Per il primo punto, l'A. ravvisa uno schema unitario nella struttura logico-argomentativa del testo:

1. una succinta definizione del tema;
2. un'introduzione, che pone in evidenza il problema trattato;
3. una discussione, preceduta da esempi esplicativi.

La costanza non casuale di questa sequenza induce, allora, a credere che, attraverso di essa, Frontino avesse voluto offrire un'opera che presentasse marcate caratteristiche di organicità (influenzato dal modello didattico dell'Accademia) di modo che fosse utilizzata principalmente per le istruzioni che intendeva offrire. Attraverso l'introduzione di concetti chiave, trasmetteva conoscenze, le rendeva comprensibili grazie all'esposizione sistematica e, tramite il ricorso a numerose esemplificazioni, non solo mirava alla chiarezza, ma preparava anche i lettori alle esigenze professionali. Più difficile, invece, è individuare con certezza il periodo in cui l'opera venne redatta. La varietà degli argomenti trattati non agevola il compito ma, con una certa (inevitabile) dose di approssimazione, si arriva a fissare un termine *post quem* (a causa della presenza della locuzione *Augusti divi*) nella

fine del regno di Tiberio (37 d.C.). Il termine *ante quem* di redazione dell'opera è ravvisato prima dell'emanazione dell'editto perpetuo del 130 d.C.; l'attenzione di Frontino è infatti concentrata sulla procedura compromissoria e non sul suggerimento di una specifica *actio* che 'traducesse' in termini giuridici il sistema delle *controversiae*. La ragione di una simile scelta è fondata, secondo l'A., nella volontà dell'agrimensore di non voler esporre se stesso ed i suoi lettori al rischio di scegliere un'azione inappropriata. Quanto ai destinatari, infine, si rileva come l'opera di Frontino non contenga né dirette indicazioni circa la misurazione dei fondi, né specifiche appendici incentrate su aspetti prettamente giuridici. D'altra parte, va pure rilevato come fosse comune, nell'ambiente colto romano, una conoscenza diffusa e condivisa del diritto (come testimoniano le opere di Catone sull'agricoltura e di Vitruvio sull'architettura). Sempre nel quadro del problema dell'individuazione dei destinatari dell'opera, l'A. nota come, fra i compiti dell'agrimensore, rientrasse quello di determinare l'estensione dei terreni e che fosse considerato responsabile qualora avesse indicato una misura errata¹⁹). A tale proposito, i Digesti di Giustiniano contengono un intero titolo (D. 11,6) che porta la rubrica "*Si mentor falsum modum dixerit*". La disciplina complessiva emergente dal titolo denoterebbe la presenza di una 'lacuna' della tutela giuridica, nel senso che la figura del contratto non sarebbe riuscita ad agganciare il rapporto tra il privato e l'agrimensore, al quale venisse richiesta quell'attività di misurazione²⁰). Di fronte all'impossibilità di agire *iure civili*, l'intervento del pretore si dimostra decisivo, nel momento in cui concede comunque protezione a chi abbia richiesto l'intervento tecnico del *mentor*. Quale conseguenza della qualificazione di *honoros* della sua funzione, deriva da un lato la concessione di un'*actio in factum* e, dall'altro, la limitazione della sua responsabilità al dolo o alla colpa grave. Anche quando si estende l'ambito di applicazione della locazione e si ammette che quella possa vincolare un agrimensore, la sua responsabilità non è, parimenti, estesa ad *omnem culpam*, ma piuttosto si fa ricadere sul locatore il rimprovero (e gli effetti negativi) per aver scelto male il professionista²¹).

¹⁹) M. Vinci, La responsabilità dell'agrimensore tra fonti giuridiche e testimonianze gromatiche, *Agri Centuriati* 6 (2009) 257–275.

²⁰) D. 11,6,1 pr. (Ulp. 24 ad ed.) *Adversus mentorem agrorum praetor in factum actionem proposuit. a quo falli nos non oportet: nam interest nostra, ne fallamur in modi renuntiatione, si forte vel de finibus contentio sit vel emptor scire velit vel venditor, cuius modi ager veneat. ideo autem hanc actionem proposuit, quia non crediderunt veteres inter talem personam locationem et conductionem esse, sed magis operam beneficii loco praeberi et id quod datur ei, ad remunerandum dari et inde honorarium appellari: si autem ex locato conducto fuerit actum, dicendum erit nec tenere intentionem* / "Contro l'agrimensore, il pretore ha previsto un'azione modellata sul fatto. Non dobbiamo essere ingannati da costui: infatti è nostro interesse non essere ingannati nell'enunciazione della misura, nel caso in cui vi sia controversia sui confini ovvero il compratore o il venditore voglia conoscere di quale estensione sia il campo in vendita. <Il pretore> poi ha previsto quest'azione per ciò, perché gli antichi <giuristi> non hanno ritenuto che con tale persona vi fosse locazione conduzione, ma piuttosto che la sua opera sia prestata come beneficio e quanto gli si dà sia dato per remunerarlo, e perciò si chiama onorario. Nel caso in cui invece si sarà agito in base a locazione conduzione, si dovrà dire che la pretesa non lo vincola", trad. it. Schipani (n. 11) 363.

²¹) D. 11,6,1,1 (Ulp. 24 ad ed.) *Haec actio dolum malum dumtaxat exigit: visum*

A fronte, però, di questa disciplina, pur teoricamente assai favorevole all'agrimensore, sta il silenzio di Frontino. Egli non si occupa di questa regolamentazione e, come Agennio, resta ancorato al paradigma – che l'A. giudica temporalmente indeterminato ed inadatto a determinare la cronologia dell'opera – del *vir bonus*. L'agrimensore è, e deve comportarsi come, un *vir bonus*. Si può allora concludere che, se il *mentor* osserva scrupolosamente quella condotta, i casi di sua responsabilità vengono parallelamente meno; la sua conoscenza del diritto resta comunque rilevante, ma nei fatti subordinata al quel principio.

8. Solo poche parole al termine di questo percorso, che ha cercato di dar conto – seppure non in modo uniforme – di un volume tanto apprezzabile nell'intenzione di base, quanto riuscito anche nelle sue appendici. Il dato che emerge con più evidenza, e che obiettivamente non può che essere valutato in senso positivo, è il progetto complessivo sotteso alla traduzione di Frontino ed in cui, appunto, anche quest'opera si inserisce: si mira cioè ad una nuova edizione degli *Scripta Gromaticorum Latinorum* dove un volume possa utilizzare i risultati (e l'esperienza) raggiunti col precedente, in un disegno organico che tende a valorizzare l'unitarietà di quel genere letterario.

A questo dato, se ne aggiungono quantomeno altri due: la traduzione tedesca per un verso e, per l'altro, la presenza di diversi commentari, ognuno con una sua specifica caratterizzazione. Il quadro che ne risulta è ricco e articolato, ma non dispersivo, tanto che permette differenti livelli di lettura: a quello più immediato della traduzione, se ne affianca uno attento anche alla ricostruzione del testo latino ed all'utilizzo 'trasversale' degli indici finali per le analisi lessicali e di confronto con le parallele fonti gromatiche, per giungere, infine, all'approfondimento, grazie ai commentari, degli aspetti di natura filologica, di storia della scienza e del diritto. Con riferimento a quest'ultimo, rileva innanzitutto la competenza dell'A., che si era già misurata con il tema del regolamento dei confini in età arcaica²²) e che, in questa occasione, ha potuto mettere a frutto, estendendola anche all'esegesi delle fonti gromatiche. Pregevole è l'articolazione interna del commentario, dove è riservato spazio ad ogni singolo 'autonomo' argomento dell'opera frontiniana, in una disposizione puntuale, caratterizzata da un'esposizione limpida e logicamente ben strutturata. Proprio assecondando questa tendenza sistematica,

est enim satis abundeque coerceri mensorem, si dolus malus solus conveniatur eius hominis, qui civiliter obligatus non est. proinde si imperite versatus est, sibi imputare debet qui eum adhibuit: sed et si neglegenter, aequè mentor securus erit: lata culpa plane dolo comparabitur. sed et si mercedem accepit, non omnem culpam eum praestare propter verba edicti: utique enim scit praetor et mercede eos intervenire / «Questa azione richiede <come presupposto> soltanto il dolo: infatti, è sembrato del tutto sufficiente punire l'agrimensore, se ne rilevi il solo dolo, perché non è obbligato secondo il diritto civile. Pertanto, se si è comportato con imperizia, deve imputarlo a se stesso colui che se ne è servito; ma anche se <si sarà comportato> con negligenza, l'agrimensore sarà ugualmente libero <da responsabilità>; chiaramente la colpa grave sarà equiparata al dolo. Anche se poi ha ricevuto la mercede, per le parole dell'editto non risponde di ogni colpa: il pretore, infatti è di certo a conoscenza del fatto che gli agrimensori prestano la loro opera anche dietro mercede», trad. it. Schipani (n. 11) 363.

²²) C. Möller, Il regolamento dei confini, in: M. F. Cursi (a cura di), XII Tabulae, Testo e commento II, Napoli 2018, 449–477.

sarebbe certamente stata auspicabile una più estesa consultazione della dottrina italiana e, in prima battuta, del volume di Biagio Brugi²³⁾, che pur ovviamente figlio delle tendenze positiviste dell'epoca, ancora oggi merita di essere attentamente valutato.

Roma

Massimiliano Vinci*)

Das frühe Reallexikon für Antike und Christentum (RAC) und der Nationalsozialismus, hg. von Maren R. Niehoff/Francesco Zanella. Brill Schöningh, Paderborn 2025. 374 S., ISBN 978-3-506-79029-3

Der erste Band des Reallexikon für Antike und Christentum [RAC] kam zwar erst in der Nachkriegszeit (1950) heraus, die ersten Lieferungen waren aber bereits während der NS-Zeit erschienen. Spät, aber umso gründlicher wird der zeithistorische und wissenschaftsgeschichtliche Kontext der Anfänge des RAC¹⁾ im vorliegenden Band (der auf eine Tagung am Franz Joseph Dölger-Institut für die Erforschung der Spätantike vom Juni 2022 zurückgeht) kritisch aufgearbeitet. Dabei zeigt sich, dass das Projekt des RAC anfänglich sehr viel stärker durch den Nationalsozialismus mitgeprägt wurde, als man bislang angenommen hat. Insgesamt 13 Beiträge finden sich im Tagungsband: Der erste Teil beleuchtet „Historische Hintergründe und Kontexte“ (mit Beiträgen von Oliver Arnhold/Susannah Heschel, Lukas Bormann, Hannah Kreß und Christoph Auffahrt); der zweite Teil untersucht „Die Redaktion des RAC in den ersten Jahren“ (mit Beiträgen von Francesco Zanella, Norbert M. Borengässer und Sible de Blaauw); der dritte Teil behandelt dann ausgewählte Autoren des RAC (Georg Bertram durch Michael Weise, Carl Schneider und Hans Pohlmann durch Jochen Birkenmeier, Friedrich Pfister durch Jan N. Bremmer sowie Gerhard Dellling durch Karl-Wilhelm Niebuhr); den Abschluss bilden vergleichende Gesamtbewertungen durch Wolfram Kinzig und Stefan Rebenich.

Unmittelbarer Anstoß für die Auseinandersetzung mit nationalsozialistischen Aspekten der Frühgeschichte des RAC war die Neufassung des Artikels „Antisemitismus“ durch Maren R. Niehoff, der durch die klar antisemitische Prägung des ursprünglichen eponymen Artikels von Johannes Leipoldt veranlasst wurde. Johannes Leipoldt war, wie sechs andere frühe Autoren des RAC, Mitglied des in Eisenach angesiedelten „Instituts zur Erforschung und Beseitigung des jüdischen Einflusses auf das deutsche kirchliche Leben“ gewesen.

Das 1939 geschaffene kirchliche ‚Entjudungsinstitut‘ (dazu Oliver Arnhold/Susannah Heschel 3ff.) ging aus der kirchenpolitischen Bewegung der Thürin-

²³⁾ B. Brugi, *Le dottrine giuridiche degli Agrimensori Romani comparate a quelle del Digesto*, Verona 1897.

*) vinci@juris.uniroma2.it, Dip. SPFS, Università di Roma Tor Vergata, I-00133 Roma, Italy

¹⁾ Den NS-Kontext wenig hinterfragend noch E. Dassmann, *Entstehung und Entwicklung des ‚Reallexikon für Antike und Christentum‘ und des Franz Joseph Dölger-Instituts in Bonn*, *Jahrbuch für Antike und Christentum [JbAC]* 40 (1997) 5–17; N.M. Borengässer, Helmut Kruse, *Ein verwehrttes Forscherleben*, *Römische Quartalschrift für Christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte [RQ]* 108 (2013) 145–149.